

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 733)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 7 agosto 1964 (V. Stampato n. 310)

d'iniziativa dei deputati LEONE Raffaele, RAMPA, LA PENNA, SAVIO Emanuela, ISGRO' e BUZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 AGOSTO 1964

Immissione in ruolo degli insegnanti stabili, degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di arte applicata di cui agli articoli 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Gli insegnanti non di ruolo che abbiano conseguito la stabilità nell'incarico ed abbiano titolo per la partecipazione al concorso previsto dall'articolo 21 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e gli insegnanti tecnico-pratici nonchè gli insegnanti di arte applicata aventi titolo per la partecipazione al concorso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 22 della citata legge n. 831, sono inclusi nelle particolari graduatorie previste dai medesimi articoli 21 e 22 senza ulteriore prova di esame.

Gli insegnanti stabili ammessi all'insegnamento in qualità di abilitati in base a particolari disposizioni di legge possono chiedere l'immissione in ruolo relativamente all'insegnamento per il quale hanno a suo tempo ottenuto la stabilità.